

Lotta all'evasione. Nel mirino i «recalcitranti» che non hanno fornito rassicurazioni sulla regolarità dei fondi oltreconfine

Italia-Svizzera, sì allo scambio di liste

In vigore dal 2 marzo l'accordo per le «richieste di gruppo» - Spinta alla voluntary

Gli strumenti internazionali

I diversi livelli di scambio dati e informazioni fiscali tra Stati

Fonte normativa	Cosa si comunica	A quali Paesi si applica
SCAMBIO D'INFORMAZIONI AUTOMATICO		
Lo scambio d'informazioni automatico è modellato secondo il framework del Common Reporting Standard elaborato a livello Ocse. A livello Ue, il CRS è stato recepito con la direttiva 2014/107/UE e a livello domestico con il Dm 28 dicembre 2015	Le istituzioni finanziarie comunicano alle autorità fiscali le informazioni riguardanti l'identità delle persone fisiche non residenti che detengono una "conto oggetto di comunicazione" e le informazioni relative al conto. Le informazioni sono trasmesse alle autorità del Paese ove risiedono i titolari del conto. In certe circostanze l'obbligo riguarda anche i conti detenuti da società	A oggi lo scambio automatico d'informazioni è operativo tra tutti i Paesi UE. A partire dal 2018, dovrebbe estendersi a tutti i Paesi Ocse e anche a molti ex paradisi fiscali
FATCA		
Accordi bilaterali stipulati con gli Stati Uniti. L'accordo Usa-Italia è del 10 gennaio 2014, ratificato con legge n. 95 del 2015	La portata dell'obbligo di comunicazione ricalca quanto previsto dal framework CRS a livello Ocse, ma riguarda i residenti o cittadini USA	Gli accordi FATCA sono stipulati su base bilaterale e coinvolgono i Paesi Ocse oltre a un ampio numero di ex paradisi fiscali
TAX RULINGS		
Direttiva 2015/2376/UE dell'8 dicembre 2015, di imminente ratifica	Ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, compresi i ruling in tema di stabile organizzazione e inerenti alla determinazione dello status fiscale delle entità ibride	Paesi UE
COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING		
Direttiva 2016/881/UE. Prima dell'introduzione del CbCR a livello Ue, l'Italia aveva introdotto una versione "domestica" con la legge 208/2015, recepita con Dm 23 febbraio 2017	Il CbCR prevede in capo alle società capogruppo di comunicare alle autorità fiscali del Paese di residenza le informazioni relative all'allocazione Paese per Paese dei ricavi e degli utili ante-imposta, delle imposte pagate e maturate, nonché di altri indicatori quali utili non distribuiti, dipendenti e immobilizzazioni materiali	Paesi UE
SCAMBIO D'INFORMAZIONI SPONTANEO		
Articolo 26 del modello di Convenzione Ocse; direttiva 2011/16/UE	Informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento di obblighi di natura di fiscale; lo scambio è facoltativo, ma diventa obbligatorio al sussistere di determinate condizioni	Stati UE e Stati che abbiano in vigore con l'Italia trattati contro la doppia imposizione conformi al modello Ocse
SCAMBIO D'INFORMAZIONI SU RICHIESTA		
Articolo 26 del modello di Convenzione Ocse; Tax Information Exchange Agreements; direttiva 2011/16/UE	Informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento di obblighi di natura di fiscale; lo scambio è attività su richiesta dell'amministrazione fiscale dello Stato estero. Le informazioni richieste devono essere "prevedibilmente rilevanti" e circoscritte. È generalmente posto il divieto di richieste generalizzate (cosiddetto fishing expedition)	Stati UE e Stati che abbiano in vigore con l'Italia trattati contro la doppia imposizione che prevedano lo scambio su richiesta; molti ex paradisi fiscali (come Isole Cayman, Isole Cook e Guernsey) hanno recentemente sottoscritto accordi TIEA secondo il modello Ocse finalizzati a rimuovere, a certe condizioni, il segreto bancario e a introdurre la possibilità di scambiare informazioni su richiesta